



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
Servizio Edilizia Pubblica

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria chiese-accordo quadro 2017 (Codice Opera n. 15142)

Incarico professionale di Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori al dott. ing. Marco Del Pin

Importo euro 13.442,45 inclusi contributi previdenziali ed I.V.A.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Premesso:

che con D.G. n. 430 dd. 18/09/2017, è stato approvato l'Accordo Quadro relativo all'oggetto, per un importo lavori di Euro 250.000,00.- più Euro 8.750,00.- per oneri per la sicurezza per complessivi di Euro 258.750,00.- (I.V.A. Esclusa);

che con Determinazione Dirigenziale n°47/2018 dd. 23.01.2018 l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa Aprile Alessandro s.r.l, che ha prodotto il ribasso del 13,50 % sull'Elenco prezzi posto a base di gara; risulta pertanto necessario provvedere alla nomina del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs 81/08.

che con determinazione dirigenziale n. 1922 dd. 23.07.2015 dell'Area Lavori Pubblici è stato approvato l'elenco di operatori per il conferimento di incarichi di coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiornato con determinazione dirigenziale n. 29/2016 dd. 20.5.2016;

che, in base a tale elenco ed in ossequio alle modalità stabilite dalla determinazione dirigenziale n. 23/2015 dd. 24.07.2015 dell'Area Lavori Pubblici, sono stati invitati a presentare offerta per l'incarico in oggetto cinque operatori;

che in data 6.02.2018 come da verbale conservato in atti si è proceduto in seduta pubblica all'apertura delle offerte ed alla comparazione delle stesse, constatando che l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione è quella presentata dal dott. ing. Marco Del Pin;

visto l'art. 1 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252;

tutto ciò premesso e considerato, si stabilisce quanto segue:

Art.1) OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida al dott. ing. Marco Del Pin – C.F. DLPMRC74C15G284H e P. I.V.A. 02530670302 con Studio professionale in Via Terza Armata n. 51, Palmanova (UD), iscritto all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine al n. 2577 in seguito denominato "professionista" o "coordinatore", che accetta, l'incarico per l'espletamento delle funzioni di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, derivante dall'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle opere di manutenzione straordinaria chiese-accordo quadro 2017 (Codice Opera n. 15142).

Art.2) CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista, in fase di progettazione, sulla base della documentazione progettuale che si intende già recepita, provvederà ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni e integrazioni a:

- redigere, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta firma del Foglio Patti e Condizioni da parte del RUP, il piano di sicurezza e coordinamento generale, in relazione alla tipologia dei lavori previsti dal contratto di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 91, comma 1 lettera a) del D.LGs 81/2008;;
- predisporre, entro e non oltre 10 giorni dalla firma del Foglio Patti e Condizioni da parte del RUP, il fascicolo adatto alle caratteristiche generali dell'opera, ai sensi dell'art. 91, comma 1 lettera b) del D.LGs 81/2008;
- aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento generale, in occasione dell'emissione di ciascun Ordine di Servizio Applicativo nei confronti dell'Impresa appaltatrice, nei tempi previsti al successivo art. 4, adeguandolo alle caratteristiche del singolo cantiere, nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto dell'Accordo Quadro in oggetto, da redigere in base alla dimensione e alla eventuale presenza di ditte diverse;
- coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90 co.1 del D.Lgs 81/08.

In esecuzione di tale incarico il professionista dovrà mantenere una sede operativa, munita di recapito telefonico (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati), PEC, posta elettronica ordinaria, adeguatamente presidiata durante il corso di tutta

la giornata lavorativa e per la durata dei lavori fino alla conclusione dei termini di cui al successivo art. 4.

Il Professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti al coordinamento per l'esecuzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni:

- a. assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni e integrazioni, con l'obbligo di informare la propria attività ad eventuali normative non citate o nuove e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico;
- b. dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'ente committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei Lavori la comunicazione per la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori. In tale ambito e nel rispetto della piena autonomia e responsabilità operativa del coordinatore della sicurezza, il professionista incaricato potrà utilizzare lo stanziamento per il coordinamento in oggetto previsto nel quadro economico dell'opera, mediante contestuale e dettagliata relazione motivata delle circostanze che giustificano l'utilizzo dello stanziamento medesimo e verso rendicontazione documentata, da prodursi entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi del fatto; il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti della successiva lettera "q" del presente articolo;
- c. dovrà predisporre tempestivamente ogni integrazione o modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali variazioni dell'Ordine di Servizio Applicativo o alla redazione di perizie di variante ;
- d. dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del Direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni quando ragioni di sicurezza non consentano alla Direzione Lavori di intervenire, informando immediatamente la stessa. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento;
- e. sarà tenuto, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii., a convocare prima dell'avvio dei lavori di ciascuna attività specifica una riunione di coordinamento con gli addetti alle singole operazioni al fine di valutare tutte le possibili

interferenze tra le attività di cantiere previste. Di tale riunione dovrà redigere opportuno verbale da inviare successivamente al Responsabile dei Lavori. Tale verbale è propedeutico all'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento precedentemente redatto, cui è tenuto il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

- f. dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza giornaliera in cantiere, relativamente ai periodi di attività, e il rilascio di un report giornaliero che evidenzia la presenza in cantiere di personale e attrezzature, le condizioni climatiche e particolari, le principali lavorazioni svolte, l'esame delle condizioni e dei presidi di sicurezza nello svolgimento delle lavorazioni, le disposizioni impartite a favore della sicurezza; dovrà garantire in ogni caso la personale presenza in cantiere ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Responsabile dei Lavori e/o il Responsabile Unico del Procedimento; il coordinatore provvederà personalmente alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui alla successiva lettera "g";
- g. dovrà essere compilato giornalmente uno specifico registro da conservarsi in cantiere, che affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti, dal coordinatore della sicurezza e dal "capocantiere" presente, i sopralluoghi effettuati, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa;
- h. dovrà verificare la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Cassa Edile in relazione ai contenuti del Libro Unico tenuto dalla ditta esecutrice, dandone atto dell'avvenuto controllo nel registro di cui alla precedente lettera "g" del presente comma. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile dei Lavori. Dovrà verificare, nell'ambito di ciascun cantiere edile, l'osservanza delle norme di cui all'art.36-bis del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n.248 "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- i. dovrà in ogni caso inviare al Responsabile dei Lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, comunque almeno settimanale, con l'obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti della successiva lettera "q" del presente articolo;

- l. dovrà, altresì, garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento e/o Responsabile dei Lavori, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza;
- m. è tenuto a tutte le incombenze previste dalla vigente legislazione sulla sicurezza del lavoro e dei cantieri, ivi compresa la verifica preliminare e l'adattamento, alle effettive condizioni e programmi operativi di lavoro, del piano di sicurezza e coordinamento generale e del fascicolo di cui all'art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, sia prima dell'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi secondo la normativa vigente, nonché all'effettuazione di tutte le operazioni prescritte dalla normativa in vigore in materia di sicurezza ed antinfortunistica. Il professionista è tenuto a verificare la tempestiva ottemperanza da parte dell'Impresa a tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai piani di sicurezza e di coordinamento, che incidono sulla sicurezza del cantiere; in particolare è tenuto a vigilare sul rispetto delle misure inserite nel piano di sicurezza e coordinamento specifico in merito alle interferenze tra le attività di cantiere e quelle delle strutture in cui si opera, così come valutate nel corso della riunione di coordinamento di cui al precedente punto "e";
- n. sarà tenuto ad eseguire le annotazioni e le prescrizioni impartite in merito alle misure di prevenzione e coordinamento della sicurezza le quali dovranno essere controfirmate per ricevuta ed adempimento dall'impresa appaltatrice, dai subappaltatori e dalle imprese con contratti di fornitura;
- o. sarà tenuto ad esprimere parere, per iscritto, in merito agli obblighi del Committente di cui al comma 14 dell'art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016;
- p. sarà tenuto ad osservare *"L'Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste. Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste"* di cui alla Deliberazione Consiliare n.55 del 3 luglio 2008, ed il documento conseguente, denominato *"Attuazione dell'Atto di Intesa per la sicurezza nei cantieri"* controfirmato dalle parti in data 16 dicembre 2008 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n.45 del 29 dicembre 2008;
- q. Il Committente, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile dei Lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati, anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e, comunque, delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Per quanto non puntualmente descritto si fa comunque riferimento a quanto previsto da:
D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 50/2016, DPR 207/10 parte vigente in virtù dell'art. 216 del D. Lgs. 50/2016.

Art.3) COLLABORAZIONI

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2.

Per il coordinamento in corso di esecuzione, in caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni naturali e consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, il professionista potrà delegare, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori, le funzioni di cui all'art. 2 del presente contratto ad un suo collaboratore con uguale idoneità e qualificazione professionale, in grado di sostenere temporaneamente le responsabilità del presente incarico.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 12.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il Professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto nello schema di parcella.

Art.4) TERMINI DELL'INCARICO

L'incarico di coordinamento per per la progettazione e l'esecuzione dei lavori è vincolante per il Professionista all'atto della sottoscrizione del presente documento, in forma di lettera commerciale, mentre assumerà valore vincolante per l'Amministrazione comunale dopo l'avvenuta registrazione della determinazione di affidamento e approvazione del presente incarico. L'incarico diventerà operativo per il professionista con la firma, in forma di lettera commerciale, del Foglio Patti e Condizioni approvato, anche da parte del Responsabile Unico del Procedimento, e si riterrà definitivamente concluso a lavori ultimati, con la produzione, da parte del Coordinatore per l'esecuzione, di idonea certificazione sulla corretta applicazione da parte delle Imprese esecutrici delle norme inerenti la sicurezza sin qui citate e comunque dopo la risoluzione formale di eventuali controversie e riserve che riguardino la sicurezza.

Il piano di sicurezza e coordinamento generale, nonché il fascicolo dell'opera, dovranno essere consegnati **entro 10 (dieci)** giorni continuativi dalla comunicazione dell'avvenuta firma del Foglio patti e Condizioni da parte del R.U.P.

Gli aggiornamenti al P.S.C. generale relativi agli Ordini di Servizio Applicativi dovranno essere prodotti **entro e non oltre 3 (tre)** giorni continuativi dalla loro emissione completa di tutti gli elementi necessari e comunque non dovranno costituire causa di ritardo alcuno nelle lavorazioni previste.

I lavori che ricadranno nell'ambito di competenza e responsabilità del C.S.E. comprenderanno eventuali opere di finitura, anche eseguite in periodo successivo all'ultimazione dei lavori, nonché tutti i ripristini che dovessero venir ordinati all'Appaltatore in sede di accettazione dei lavori da parte della Direzione Lavori ed in sede di collaudo da parte dell'organo incaricato del collaudo stesso, indipendentemente dal periodo di esecuzione degli stessi.

Art.5) PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 6 e 7, l'Ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

- a. nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale del 5% (*cinquepercento*) dell'onorario della prestazione;
- b. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale dello 0,5 (*zerovirgolacinque*) per mille dell'onorario per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.
- c. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: da un minimo di 50,00 (*cinquanta/00*) Euro ed un massimo di 500,00 (*cinquecento/00*) Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (*diecipercento*) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art.6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 13, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
- b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art.7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art.8) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art.9) INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista fosse dipendente pubblico, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal Dlgs 30/3/2001 n.° 165 con particolare riguardo all'art.53 commi 7-8 relativo al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art.10) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, reperibili nella sezione Trasparenza\Disposizioni generali del sito www.retecivica.trieste.it.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Art.11) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art.12) DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato sull'importo dei lavori a base d'asta, che corrisponde al successivo importo contrattuale di lavori, con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/06/2016.

L'importo per l'incarico risultante della proposta del professionista offerta come da verbale conservato in atti, e redatta sulla base dell'importo per l'esecuzione dei lavori, ritenuta adeguata dal Committente e sottoscritta dal Professionista, è di Euro 10.594,62 a cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo previdenziale e l'I.V.A. nella misura di legge per rispettivi Euro 423,78 ed Euro 2.424,05 per un totale di Euro 13.442,45.

La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi sarà effettuata:

- per il primo 20% (ventipercento) a seguito della formale presentazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento Generale e del fascicolo adatto alle caratteristiche dell'opera, ai sensi dell'art. 91, comma 1 lettera b) del D.LGs 81/2008; e verifica e approvazione degli stessi. Il pagamento dell'onorario avrà luogo entro i sessanta giorni successivi dall'approvazione che precede;
- la parte relativa al restante 80% (ottantapercento), contestualmente ad ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura di 8/10 (ottodecimi) dell'importo maturato; l'atto per la liquidazione del saldo verrà redatto ed inviato alla Ragioneria per il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dal termine di effettiva ultimazione dei lavori, stabilito dal Direttore dei Lavori, comprensivo delle opere di finitura ed eventuali ripristini richiesti in fase di collaudo; per l'importo si farà riferimento alle risultanze della contabilità finale.

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 14, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Art.13) RESPONSABILITÀ' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il professionista si impegna al rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo in relazione alle prestazioni professionali richieste e provvede, a proprie cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione e protezione dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/08), libertà e dignità degli stessi. I suddetti obblighi vincolano il professionista per tutto il periodo di validità del presente atto.

Art.14) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che il professionista indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Amministrazione destinataria B87H10, ufficio di carico EDILZ, dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Identificativo Gara (CIG).

Art.15) REDAZIONE PERIZIE SUPPLETIVE

Nel caso di redazione ed approvazione di una perizia di variante suppletiva, sarà corrisposto al professionista l'onorario, secondo le medesime condizioni dell'offerta economica iniziale, in misura proporzionale alla variazione in più, dell'importo degli oneri della sicurezza correlati alla perizia di variante. In ogni caso la parcella andrà adeguata alle nuove opere da realizzare che comportino modifiche al P.S.C., indipendentemente dalla variazione complessiva dell'importo contrattuale.

L'onorario non potrà subire alcuna variazione od incremento a causa del solo prolungamento del periodo di lavori conseguente a proroghe, o periodi accordati per opere di finitura e per ripristini prescritti dal Direttore dei Lavori o dall'organo di collaudo, secondo quanto previsto dall'art. 4, ultimo capoverso, del presente atto.

Art.16) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art.17) SORVEGLIANZA

La sorveglianza sui lavori sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Pubblica del Comune di Trieste, il cui Dirigente svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

Art.18) SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell' I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.

Saranno a carico del professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art.19) ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico il Professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in via Terza Armata, 51 – 33058 San Giorgio di Nogaro (UD) e-mail: marcodelpin@libero.it - presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Art.20) ALTRE NORME

Per quanto non esplicitato nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

Art.21) ASSICURAZIONI

Il Professionista dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivati dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (Cinquecentomila/00). Detta polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

Luogo e Data (*vedi riferimenti firma digitale*)

IL PROFESSIONISTA

(*firmato digitalmente*)